



LA COMPOSIZIONE NEGOZIATA PER LA CRISI D'IMPRESA

*Osservatorio semestrale
Quinta edizione*

17 maggio 2024



Indice

Premessa.....	3
1. Le istanze di Composizione negoziata	4
1.1. <i>La distribuzione territoriale</i>	4
1.2. <i>Misure richieste e dichiarazioni delle imprese</i>	6
1.3. <i>L'utilizzo dello strumento nel tempo</i>	7
2. Le istanze archiviate.....	9
2.1. <i>Gli esiti del percorso di Composizione negoziata.....</i>	9
2.2. <i>Esiti positivi e negativi: comparazione tra le imprese</i>	12
2.3. <i>Evoluzione delle istanze di composizione negoziata archiviate con esito negativo</i>	13
3. Gli esperti.....	15
4. Composizione negoziata e procedure concorsuali: un'analisi comparativa.....	17
4.1 <i>Le finalità di risanamento aziendale.....</i>	17
4.2 <i>Le dimensioni delle imprese</i>	18
4.3 <i>La tempestività dell'emersione e della gestione della crisi.....</i>	18

L'Osservatorio semestrale è stato curato da:

- *Sandro Pettinato, Vicesegretario Generale Unioncamere*
- *Andrea Muti, funzionario Unioncamere*
- *Debora Pompilio, consulente Innexa*

Si ringrazia Giacomo Rodano - Banca d'Italia, Servizio Struttura Economica - per il contributo di analisi fornito all'Osservatorio, nelle sezioni 2.2 e 4. Tale contributo riflette esclusivamente il lavoro e le opinioni dell'autore, senza impegnare la responsabilità dell'Istituzione di appartenenza.



Premessa

La V^a edizione dell'Osservatorio semestrale sulla Composizione negoziata segue la pubblicazione presentata già nel mese di novembre 2023 e, nella medesima ottica, offre una rappresentazione dettagliata dell'evoluzione dell'istituto nei suoi primi due anni e mezzo di operatività, attraverso l'esame dei principali dati relativi alle istanze presentate, nonché agli esperti iscritti negli elenchi regionali.

Questa edizione è caratterizzata da diverse novità.

La prima riguarda l'approfondimento specifico sulle istanze "archivate": l'analisi delle diverse tipologie di esiti cui può giungere il percorso di Composizione è, infatti, arricchita da un confronto tra le caratteristiche principali delle imprese che hanno concluso il procedimento con "successo" e quelle, invece, che hanno avuto esito negativo, al fine di individuare i fattori principali potenzialmente idonei a condizionare l'esito della procedura.

È stata poi effettuata un'altra analisi - incrociando i dati della Piattaforma telematica con quelli del Registro delle imprese - incentrata sui successivi percorsi delle istanze di Composizione negoziata archiviate negativamente.

Ciò ha consentito non solo di monitorare il numero di imprese che, dopo la chiusura sfavorevole della Composizione, hanno fatto ricorso ad ulteriori istituti o procedimenti di regolazione della crisi (anche liquidatori), ma altresì di distinguere le varie tipologie di procedure avviate, fornendo in tal modo una panoramica esaustiva sugli sbocchi delle istanze in questione.

Ulteriore novità di particolare rilievo è rappresentata dall'analisi comparativa effettuata tra le imprese che hanno intrapreso il percorso di Composizione negoziata e quelle che hanno avuto accesso alle più note procedure concorsuali.

Nella parte conclusiva dell'Osservatorio, infatti, vengono poste a confronto le caratteristiche principali delle imprese suddette - in particolar modo con riferimento all'elemento di tempestività dell'emersione della crisi - al fine di valutare l'efficacia della Composizione in termini di "gestione preventiva" dello stato di crisi e, conseguentemente, di potenziamento effettivo delle prospettive di risanamento aziendale.



1. Le istanze di Composizione negoziata

La prima sezione dell'Osservatorio è dedicata all'analisi dei dati e delle caratteristiche delle istanze di accesso alla Composizione negoziata presentate in questi primi due anni e mezzo di vigenza dell'istituto.


Alla data del 15 maggio 2024, le istanze sono pari a 1.450 unità, vale a dire 413 in più rispetto a quelle censite nell'ultimo Osservatorio semestrale di novembre 2023, con una crescita incrementale rispetto al semestre precedente (maggio 2023 – novembre 2023) di oltre il 50 % (413 vs 270 istanze).

Il numero dei casi archiviati con esito favorevole si è innalzato a quota 153, con la conseguenziale crescita anche del tasso di successo medio trimestrale della Composizione negoziata che, a partire dal 1° gennaio 2023, risulta essere pari al 21,2%.

1.1. La distribuzione territoriale

Il Grafico n.1 offre una rappresentazione della distribuzione territoriale delle istanze sul territorio italiano (nord, centro, sud Italia e isole) mentre la successiva Tabella n.1 ne fornisce il dettaglio numerico a livello regionale.

Grafico 1. Ripartizione delle istanze sul territorio italiano



Fonte: Unioncamere. Istanze di Composizione negoziata presentate fino al 15 maggio 2024.



Tabella 1. Distribuzione regionale delle istanze di composizione negoziata

Regione	Numero	Percentuale
Lombardia	328	22,6%
Lazio	171	11,8%
Emilia-Romagna	137	9,4%
Veneto	132	9,1%
Toscana	106	7,3%
Puglia	96	6,6%
Campania	91	6,3%
Piemonte	83	5,7%
Sicilia	56	3,9%
Abruzzo	54	3,7%
Umbria	39	2,7%
Marche	32	2,2%
Liguria	28	1,9%
Sardegna	24	1,7%
Friuli-Venezia Giulia	21	1,4%
Calabria	21	1,4%
Basilicata	12	0,8%
Provincia autonoma Trento	8	0,6%
Molise	7	0,5%
Provincia autonoma Bolzano	3	0,2%
Valle d'Aosta	1	0,1%
Totale	1.450	100%


Fonte: Unioncamere. Istanze presentate fino al 15 maggio 2024.

I dati presentati confermano che il maggior numero delle istanze proviene dalla regione Lombardia (il 23% del totale), seguita dal Lazio (12% del totale) e, in ordine decrescente, dall'Emilia-Romagna, dal Veneto, dalla Toscana, dalla Puglia e dalla Campania.

La distribuzione delle istanze per settore produttivo riflette, in linea di massima, quella delle imprese attive presenti nei dati INPS nel 2022: il successivo Grafico n. 2 evidenzia che la Composizione negoziata è utilizzata relativamente di più dalle imprese della manifattura e delle costruzioni.



Grafico 2. Distribuzione delle istanze e delle imprese attive per settore produttivo



Fonte: Unioncamere, e INPS. La figura la percentuale di imprese attive nel 2022 (che impiegano almeno un lavoratore) secondo i dati INPS (barre blu) e di istanze di composizione negoziata presentate fino ad aprile 2024 (barre rosse) per settore produttivo. Nel settore della "manifattura" sono incluse anche imprese nei settori Ateco D (fornitura di energia elettrica, gas, vapore e aria condizionata) ed E (fornitura di acqua, reti fognarie, attività di trattamento dei rifiuti e risanamento).

1.2. Misure richieste e dichiarazioni delle imprese

In fase di compilazione dell'istanza di accesso alla Composizione negoziata, le imprese sono chiamate a fornire alcune dichiarazioni relative, nello specifico, all'eventuale qualifica di impresa "sottosoglia"¹, all'eventuale appartenenza ad un gruppo, nonché alla necessità di avvalersi di nuova finanza per evitare danni gravi ed irreparabili all'attività aziendale.

Delle 1.450 imprese che hanno avuto accesso allo strumento, il 6% appartiene alla categoria di imprese "sottosoglia" ed il 9% ad un gruppo, mentre solo il 22% ha manifestato l'esigenza di ricorrere a nuove risorse finanziarie (Tabella n. 2).

Con riferimento, invece, alle misure protettive del patrimonio, il 76% delle imprese ne ha richiesto l'applicazione², il 49% invece ha usufruito delle misure sospensive di cui all'articolo 20 del Codice della crisi e dell'insolvenza³.

Si segnala, da ultimo, che il 35% delle imprese ha redatto il test pratico di autovalutazione messo a disposizione dalla Piattaforma telematica al fine di consentire alle imprese medesime di compiere una verifica preventiva in ordine alla ragionevole perseguibilità del risanamento e alle misure attuabili.

¹ L'art. 2 comma 1, lett. d) del Codice della crisi e dell'insolvenza definisce "sottosoglia" l'impresa che presenta congiuntamente i seguenti requisiti: i) ricavi minori di 200.000 €; ii) attivo patrimoniale inferiore a 300.000 €; iii) debiti inferiori a 500.000 €.

² È opportuno precisare che gli effetti protettivi concessi hanno natura provvisoria in quanto necessitano di una successiva conferma da parte del Tribunale competente, nei termini e secondo le modalità indicate nell'art.19 del Codice della crisi e dell'insolvenza.

³ Trattasi della possibilità, per i debitori che accedono alla Composizione negoziata, di disattivare le disposizioni in materia di obblighi di ricostituzione del capitale in caso di perdite di esercizio nonché quelle sulle cause di scioglimento di cui agli artt. 2884, comma 1, n. 4) e 2545-duodecies del Codice civile.



Tabella 2. Le misure richieste e le dichiarazioni da parte delle imprese

Caratteristiche	Numero	Percentuale
Gruppi imprese	124	9%
Sottosoglia	80	6%
Risorse finanziarie	323	22%
Misure protettive	1.095	76%
Misure sospensive	716	49%
Test pratico	512	35%


Fonte: Unioncamere. Istanze presentate al 15 maggio 2024.

1.3. L'utilizzo dello strumento nel tempo

Le elaborazioni presentate in questo paragrafo derivano dal monitoraggio periodico dei flussi relativi all'utilizzo dello strumento e sono finalizzate ad evidenziare la positiva evoluzione del ricorso alla Composizione negoziata in termini di istanze presentate e di tasso di successo.

Nel periodo iniziale di operatività dell'istituto, l'accesso alla Composizione negoziata, anche considerando la sua portata innovativa, è stato decisamente ridotto, per poi aumentare gradualmente nel corso dei vari trimestri (Grafico n. 3)⁴.

Grafico 3. Istanze presentate per trimestre di apertura




Fonte: Unioncamere. La figura mostra il numero di istanze di composizione negoziata presentate per trimestre di apertura.

⁴ Rispetto agli Osservatori precedenti, i dati riportati nel Grafico relativo alle istanze presentate trimestralmente seguono una logica legata ai trimestri dell'anno solare e non ai trimestri che decorrono dall'avvio della Composizione negoziata (15 novembre 2021). Con riferimento al trimestre in corso, si precisa che dal 1°aprile al 15 maggio 2024 sono state presentate 76 istanze.



Il successivo Grafico n. 4 mostra l'andamento quindicinale di presentazione delle istanze. Il valore medio registrato dal mese di marzo 2024 è di 26 istanze inviate ogni 15 giorni.


Grafico 4. Dati quindicinali sul numero delle istanze presentate



Fonte: Unioncamere. La figura mostra il numero di istanze di composizione negoziata presentate a cadenza quindicinale.

Soffermandoci, infine, sul dato ricavabile dal rapporto tra le istanze chiuse favorevolmente, giungendo ad una delle soluzioni individuate nell'art. 23 del Codice della crisi e dell'insolvenza (CCII), ed il totale delle istanze archiviate, è possibile ricavare l'ulteriore valore relativo al tasso di successo medio trimestrale della Composizione negoziata che, confrontato nel corso dei vari trimestri presi in considerazione, si è notevolmente accresciuto, fino ad arrivare al valore medio del 21,2% registrato a decorrere dal 1° gennaio 2023.

Grafico 5. Evoluzione trimestrale del tasso di successo della Composizione negoziata⁵



Fonte: Unioncamere. La figura mostra il tasso di successo della composizione negoziata. Il tasso di successo è definito come il rapporto tra le composizioni negoziate concluse con un esito favorevole in un dato periodo (trimestre) e il numero di istanze archiviate nello stesso periodo.

⁵ Considerando l'esiguo numero di composizioni archiviate nei primi mesi di avvio della Composizione negoziata, il Grafico n. 5 non considera il tasso di successo per trimestri antecedenti al terzo trimestre del 2022. Rispetto agli Osservatori precedenti, i dati riportati nel Grafico n. 5 seguono una logica legata ai trimestri dell'anno solare e non ai trimestri che decorrono dall'avvio della Composizione negoziata (15 novembre 2021).



2. Le istanze archiviate

La seconda sezione dell'Osservatorio semestrale è dedicata ad un approfondimento specifico sulle istanze di Composizione negoziata archiviate.


Le prime analisi fornite danno evidenza dei diversi esiti delle istanze presentate, offrendo dunque un quadro generale sulle tipologie di chiusura del percorso di Composizione negoziata.

Un elemento di novità è poi rappresentato da un'indagine che pone a confronto le imprese che hanno concluso positivamente la Composizione e quelle giunte, invece, ad una chiusura sfavorevole, al fine di individuare i fattori principali potenzialmente idonei a condizionare l'esito della procedura.

Da ultimo si propone un'analisi, dal carattere parimenti innovativo, che offre una rappresentazione dell'evoluzione delle istanze di Composizione negoziata archiviate con esito negativo, con l'intento di evidenziare quali siano i percorsi giudiziari che le imprese eventualmente intraprendono successivamente alla chiusura della Composizione.

2.1. Gli esiti del percorso di Composizione negoziata

Sul totale delle 1.450 istanze presentate, 831 risultano archiviate e 87 sono state rifiutate⁶. Delle 831 istanze archiviate, circa il 18% (153 casi) si sono concluse con esito favorevole.




⁶ Rientrano in tale casistica quelle respinte dal Segretario Generale se l'impresa non provvede ad integrare, nel termine di 30 giorni dalla richiesta, la documentazione obbligatoria prevista dalla normativa nonché le istanze rifiutate in applicazione dell'art. 25 quinquies del Codice della crisi e dell'insolvenza. Ai sensi dell'art. 25 quinquies, l'istanza non può essere presentata dall'imprenditore in pendenza del procedimento introdotto con ricorso depositato ai sensi dell'articolo 40, anche nelle ipotesi di cui agli articoli 44, comma 1, lettera a), 54, comma 3, e 74 del Codice della crisi e dell'insolvenza ovvero nel caso in cui l'imprenditore, nei quattro mesi precedenti l'istanza medesima, abbia rinunciato a dette domande.



Il Grafico n. 6 mostra, nel dettaglio, le diverse tipologie di chiusura delle 153 imprese che hanno concluso positivamente il percorso di risanamento.

Grafico 6. Gli esiti positivi delle istanze di composizione negoziata




Fonte: Unioncamere. Istanze presentate e chiuse con esito favorevole entro il 15 maggio 2024.

Le principali soluzioni individuate all'esito delle trattative svolte con i creditori si rinvencono nella conclusione dell'accordo sottoscritto dall'imprenditore, dai creditori e dall'esperto (art. 23, comma 1, lett. c) CCII, 65 istanze) nonché del contratto con uno o più creditori (23, comma 1, lett. a) CCII, 43 istanze) seguite, in ordine decrescente, dalla domanda di omologazione di un accordo di ristrutturazione dei debiti (21 istanze), dalla richiesta di accesso ad uno degli strumenti di regolazione della crisi e dell'insolvenza disciplinati dal CCII (18 istanze) e, in via residuale, dalla predisposizione di un piano di attestato di risanamento di cui all'art. 56 CCII (6 istanze).

Il successivo Grafico n.7 mostra i valori percentuali delle istanze archiviate con esito favorevole per area geografica ed evidenzia che la maggior parte delle chiusure positive si registra nelle regioni del settentrione (22,8%) rispetto a quelle del centro (17,4%) e del meridione (12,5%).




Grafico 7. Tasso di successo della composizione negoziata per area geografica



Fonte: Unioncamere. Istanze presentate nel 2022 e chiuse entro aprile 2024. Sono escluse le ditte individuali.

Il Grafico n. 8 illustra, invece, i valori percentuali relativi alle modalità di chiusura negativa della Composizione negoziata.

Grafico 8. Gli esiti negativi delle istanze di composizione negoziata



Fonte: Unioncamere. Istanze presentate e chiuse con esito negativo entro il 15 maggio 2024.

Seppur vero che il numero delle istanze archiviate per mancate prospettive di risanamento e per esito negativo delle trattative continua a rimanere particolarmente elevato (rappresentando quasi il 90% del totale di quelle chiuse con esito sfavorevole), è altrettanto vero che il dato delle chiusure positive è di gran lunga aumentato nel corso dell'ultimo anno e, soprattutto, ha interessato imprese di dimensioni più significative - in termini di




lavoratori impiegati e attivo di bilancio - rispetto a quelle che hanno concluso la Composizione con insuccesso, come si avrà modo di approfondire nel successivo paragrafo.

2.2. Esiti positivi e negativi: comparazione tra le imprese⁷

Le elaborazioni di seguito presentate arricchiscono l'analisi sull'istituto della Composizione negoziata con un confronto tra le caratteristiche delle imprese che concludono con successo la procedura e quelle che, invece, registrano una chiusura negativa. Il Grafico n. 9 riporta il numero medio di lavoratori impiegati dall'impresa (pannello di sinistra) e il totale dell'attivo di bilancio (pannello di destra) misurati 5 anni prima dell'avvio della procedura, distinguendo tra le istanze concluse con successo e quelle con insuccesso: le imprese per le quali la Composizione negoziata si è conclusa positivamente sono più grandi di quelle che hanno registrato un esito negativo, sia in termini di lavoratori (55 contro 45 in media) che di attivo di bilancio (di circa il 48%).

Grafico 9. Dimensioni delle imprese in composizione conclusa con o senza successo (numero lavoratori e migliaia di euro, valori medi, istanze presentate nel 2022)



Fonte: Unioncamere, Infocamere, INPS e Cerved Group. La figura riporta il numero medio di lavoratori impiegati dall'impresa (pannello di sinistra) e il totale dell'attivo di bilancio (pannello di destra) misurati 5 anni prima dell'avvio della procedura, per le istanze concluse con o senza successo. Per l'analisi sul numero dei lavoratori sono considerate le società di persone e le società di capitali che almeno una volta risultano aver segnalato i loro dipendenti all'INPS dal 2002 in poi. Per l'analisi sul totale dell'attivo di bilancio si considerano le società di capitali che hanno presentato almeno una volta un bilancio con ricavi positivi nei dati di Cerved Group dal 2002 in poi. Qualora l'impresa non risultasse impiegare lavoratori o non avesse depositato il bilancio 5 anni prima dell'avvio della procedura si utilizza l'ultima rilevazione prima di tale data; qualora anche questa non fosse disponibile si utilizza la prima osservazione per ciascun'impresa dopo tale data.

Oltre ad essere più grandi, le imprese che portano a termine con successo la Composizione negoziata hanno affrontato la crisi dell'impresa in maniera più tempestiva, come mette in luce il successivo Grafico n.10 che mostra la percentuale di imprese in crisi "grave" già prima della presentazione dell'istanza, distinguendo tra le istanze concluse con successo e quelle con insuccesso: nel pannello di sinistra, l'impresa viene considerata in grave crisi se, nei 5 anni che precedono l'avvio della procedura, presenta dei bilanci in perdita; nel pannello di destra, invece,


⁷ A cura di Giacomo Rodano, Banca d'Italia, Servizio Struttura Economica.



lo stato di crisi viene valutato con riferimento all'esistenza di almeno un euro di sofferenza bancaria al momento di presentazione dell'istanza di Composizione.

Secondo entrambi i criteri utilizzati, nei casi di successo della Composizione negoziata si registra una minore probabilità di sussistenza di uno stato di crisi grave prima dell'accesso allo strumento.

Grafico 10. Imprese in composizione conclusa con o senza successo in crisi prima dell'istanza (valori percentuali, istanze presentate nel 2022)



Fonte: Unioncamere, Infocamere, Centrale dei Rischi e Cerved Group. La figura riporta la percentuale di imprese già in crisi prima dell'istanza di composizione negoziata, per le istanze concluse con o senza successo, presentate nel 2022. Nel pannello di sinistra, l'impresa si considera in crisi se, a partire da 5 anni prima dell'avvio della procedura, presenta dei bilanci in perdita (la differenza tra margine operativo lordo e la spesa per interessi è negativa) oppure non presenta bilanci con ricavi positivi. Nel pannello di destra invece, l'impresa è considerata in crisi se risultava avere almeno un euro di sofferenza bancaria già il mese precedente l'istanza.

2.3. Evoluzione delle istanze di composizione negoziata archiviate con esito negativo

Nell'ambito dell'attività di monitoraggio che Unioncamere svolge in relazione allo strumento della Composizione negoziata sono state condotte ulteriori analisi finalizzate ad evidenziare quali siano gli sbocchi delle istanze di Composizione negoziata archiviate con esito negativo.

I dati, aggiornati alla data del 30 aprile 2024 ed estratti mediante un incrocio tra le informazioni della Piattaforma telematica e quelle presenti nel Registro delle imprese, rilevano che delle 666 imprese che hanno avuto accesso alla Composizione negoziata, ma con esiti sfavorevoli, 343 non hanno ancora fatto ricorso - successivamente all'archiviazione dell'istanza di Composizione - agli istituti o alle procedure disciplinate dal Codice della crisi e dell'insolvenza, né tantomeno hanno avviato processi di scioglimento volontario, potendosi in tal senso ritenere che siano imprese ancora in vita.


Risultano, invece, 323 le imprese per la quali si registra l'avvio di una procedura successivamente alla chiusura del percorso di Composizione negoziata.



Nel dettaglio:

- nei confronti di 158 imprese è stata aperta una procedura liquidatoria (liquidazione giudiziale/controllata e procedura fallimentare secondo la previgente disciplina del r.d. n. 267/1942);
- 78 imprese risultano in scioglimento e liquidazione volontaria;
- 13 imprese hanno avuto accesso al concordato preventivo;
- 3 hanno depositato una domanda di omologazione di un accordo ristrutturazione;
- 82 imprese hanno presentato ricorso per l'omologazione del concordato semplificato per la liquidazione del patrimonio.

I numeri suddetti si riferiscono alle domande di apertura delle varie procedure iscritte nel Registro delle imprese⁸ di cui non conosciamo i successivi esiti in termini di omologazioni e chiusure.



⁸ È opportuno precisare che alcune delle 323 imprese con procedure post Composizione negoziata hanno richiesto l'apertura di più di una procedura quindi, il totale delle procedure non corrisponde con il totale delle Composizioni chiuse con esito negativo.



3. Gli esperti

Questa sezione dell'Osservatorio è dedicata all'analisi dei dati relativi agli esperti iscritti negli appositi elenchi regionali e chiamati ad agevolare le trattative tra i creditori e le imprese che accedono alla Composizione negoziata.

Il numero complessivo di tali figure ammonta a 4.266 unità distribuite prevalentemente nel nord Italia e in gran parte collocate nelle regioni della Lombardia (che vanta il 19% del totale degli esperti), Toscana, Emilia-Romagna e Veneto, seguite dal Lazio e dalla Campania.

Tabella 3. Ripartizione regionale degli esperti

Regione	Numero	Percentuale
Lombardia	815	19,1%
Toscana	475	11,1%
Emilia-Romagna	425	10,0%
Veneto	422	9,9%
Lazio	391	9,2%
Campania	352	8,3%
Puglia	200	4,7%
Marche	192	4,5%
Abruzzo	162	3,8%
Piemonte	157	3,7%
Sicilia	122	2,9%
Umbria	117	2,7%
Liguria	111	2,6%
Calabria	89	2,1%
Friuli-Venezia Giulia	77	1,8%
Sardegna	65	1,5%
Provincia autonoma Trento	43	1,0%
Basilicata	20	0,5%
Molise	19	0,4%
Provincia autonoma Bolzano	9	0,2%
Valle d'Aosta	3	0,1%
Totale	4.266	100%


Fonte: Unioncamere.



Come mostrato dal Grafico n. 11, la maggior parte degli esperti appartiene all'ordine professionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili (il 79% del totale), seguito da quello degli Avvocati (19%).

I dirigenti d'impresa – che possono iscriversi negli elenchi regionali degli esperti qualora abbiano svolto funzioni di direzione e controllo in imprese interessate da operazioni di ristrutturazione – sono 43, mentre è ancora esiguo il numero degli esperti appartenenti alla categoria dei Consulenti del lavoro (16 unità).

Grafico 11. Ripartizione degli esperti per tipologia di attività professionale



Fonte: Unioncamere

Con riferimento al profilo professionale degli esperti si precisa, da ultimo, che Unioncamere, in collaborazione con Infocamere, sta predisponendo sulla Piattaforma telematica di composizione negoziata la nuova scheda sintetica sul profilo professionale dell'esperto, la cui introduzione è stata prevista dal decreto 21 marzo 2023 del Ministero della Giustizia.

Tale scheda - alimentata volontariamente da informazioni puntuali che il professionista vorrà inserire, per arricchire il proprio curriculum vitae - consentirà alle Commissioni regionali (o al Segretario Generale della Camera di commercio in caso di imprese sottosoglia) di agevolare il processo di nomina dell'esperto indipendente, attraverso la selezione - tramite uno strumento informatico - dei profili professionali più idonei alle esigenze dell'impresa che presenta istanza di composizione.




4. Composizione negoziata e procedure concorsuali: un'analisi comparativa⁹

L'approfondimento presentato nella parte conclusiva dell'Osservatorio illustra alcune evidenze preliminari sul funzionamento della Composizione negoziata allo scopo di verificare, confrontando le caratteristiche delle imprese che presentano un'istanza di Composizione negoziata con quelle che richiedono l'accesso alle principali procedure concorsuali – vale a dire la liquidazione giudiziale¹⁰ e, in particolare, il concordato preventivo – se gli obiettivi del legislatore sono stati raggiunti: dotare l'ordinamento di un nuovo strumento di ristrutturazione più efficiente, rapido e meno costoso, al fine di favorire il risanamento delle imprese attraverso la gestione più tempestiva dello stato di crisi delle imprese¹¹.

4.1 Le finalità di risanamento aziendale

Per comprendere se e in che termini la procedura di Composizione negoziata sia utilizzata in funzione della ristrutturazione dell'impresa, oppure per fini liquidatori, è possibile utilizzare i dati Infocamere relativi all'eventuale data di avvio di una liquidazione volontaria o di uno scioglimento: nello specifico, se una Composizione negoziata è avviata da un'impresa già in stato di liquidazione volontaria, è plausibile supporre che l'accesso allo strumento della Composizione risponda a finalità liquidatorie.

Grafico 12. Utilizzo dei diversi strumenti a fini "liquidatori"
(valori percentuali, casi avviati dopo il 2020)



Fonte: Unioncamere e Infocamere. La figura mostra la percentuale delle imprese che presentano istanza di Composizione negoziata e di quelle che hanno avuto accesso a un concordato preventivo dopo il 2020 (escluso) che, in base ai dati di Infocamere, risultavano aver già avviato una liquidazione volontaria o uno scioglimento.

⁹ A cura di Giacomo Rodano, Banca d'Italia, Servizio Struttura Economica.

¹⁰ Nel presente contributo viene utilizzata anche la vecchia denominazione "fallimento" del r.d. 267/42.

¹¹ L'analisi è condotta su dati di fonte Unioncamere, Infocamere, INPS, Centrale dei Rischi e Cerved Group.




Il Grafico n. 12 mostra come la quota di imprese che, al momento della presentazione dell'istanza di Composizione negoziata, aveva già avviato una liquidazione volontaria - e che quindi, sotto la nostra ipotesi, aveva come scopo la liquidazione dell'attivo - sia piuttosto bassa (6,1%), significativamente minore rispetto a quella delle imprese che hanno aperto un concordato preventivo (25,3%).

4.2 Le dimensioni delle imprese

Il Grafico n. 13 analizza le dimensioni delle imprese in Composizione negoziata, in concordato preventivo e in liquidazione giudiziale attraverso due variabili: i lavoratori impiegati e il totale dell'attivo di bilancio¹². Sia considerando i lavoratori impiegati (pannello di sinistra) che l'attivo di bilancio (pannello di destra), è possibile notare che le imprese in Composizione negoziata presentano dimensioni molto simili a quelle che accedono a un concordato preventivo e di gran lunga maggiori rispetto a quelle in liquidazione giudiziale.

Grafico 13. Dimensioni delle imprese che utilizzano i diversi strumenti (numero lavoratori e migliaia di euro, valori medi, casi avviati dopo il 2020)



Fonte: Unioncamere, Infocamere, INPS e Cerved Group. La figura riporta il numero medio di lavoratori impiegati dall'impresa (pannello di sinistra) e il totale dell'attivo di bilancio (pannello di destra) misurati 5 anni prima dell'avvio della procedura. Per l'analisi sul numero dei lavoratori sono considerate le società di persone e le società di capitali che almeno una volta risultano aver segnalato i loro dipendenti all'INPS dal 2002 in poi. Per l'analisi sul totale dell'attivo di bilancio si considerano le società di capitali che hanno presentato almeno una volta un bilancio con ricavi positivi nei dati di Cerved Group dal 2002 in poi. Qualora l'impresa non risultasse impiegare lavoratori o non avesse depositato il bilancio 5 anni prima dell'avvio della procedura si utilizza l'ultima rilevazione prima di tale data; qualora anche questa non fosse disponibile si utilizza la prima osservazione per ciascun'impresa dopo tale data.

4.3 La tempestività dell'emersione e della gestione della crisi

L'obiettivo prioritario della Composizione negoziata è quello di rendere più tempestiva l'emersione della crisi dell'impresa e, quindi, più efficace la sua gestione. Per valutare il fattore tempestività, si conducono due diversi esercizi: nel primo si considerano quante imprese erano già in uno stato di crisi grave diverso tempo prima della sua emersione, identificata con l'avvio


¹² Vengono utilizzati i dati relativi ai 5 anni che precedono l'avvio delle procedure per due ragioni: da un lato, non sempre le imprese presentano bilanci o impiegano lavoratori negli anni immediatamente precedenti la procedura; dall'altro, anche qualora queste informazioni fossero disponibili, è possibile che le imprese subiscano un ridimensionamento della propria attività prima dell'avvio della procedura.



di una procedura concorsuale o del percorso di Composizione negoziata; nel secondo si considera, invece, il tempo passato tra l'avvio delle difficoltà finanziarie e l'emersione della crisi. Per considerare un'impresa già in crisi grave prima dell'emersione si utilizzano due criteri. Un primo criterio, molto stringente, è quello di considerare un'impresa in crisi laddove, in tutti i 5 anni precedenti l'avvio di una procedura concorsuale o del percorso di Composizione negoziata, presenti dei bilanci in perdita (identificata mediante una differenza tra il margine operativo lordo e la spesa per interessi negativa) oppure non presenti bilanci con ricavi positivi. Nel pannello di sinistra del Grafico n. 14 è riportata, per i diversi tipi di procedura, la quota di imprese classificate in crisi secondo questo criterio: per le imprese che presentano un'istanza di Composizione negoziata, la quota di imprese che era già in difficoltà economica nei 5 anni prima dell'avvio della procedura è minore (18,1%) rispetto a quelle che accedono a un concordato (25,5%) e soprattutto a quelle che falliscono (40,5%).

Un secondo criterio, complementare al precedente, utilizza i dati della Centrale dei Rischi per identificare gravi difficoltà delle imprese nel far fronte alle proprie obbligazioni nei confronti del sistema bancario. In particolare, in questo caso un'impresa viene considerata in crisi se risulta avere almeno un euro di credito classificato in sofferenza già nel mese precedente l'avvio delle diverse procedure.

*Grafico 14. Imprese già in crisi grave prima dell'avvio della procedura
(valori percentuali, casi avviati dopo il 2020)*



Fonte: Unioncamere, Infocamere, Centrale dei Rischi e Cerved Group. Nel pannello di destra si escludono le procedure avviate prima del 2024 in quanto i dati della Centrale dei Rischi sono disponibili solamente fino al mese di dicembre 2023. Nel pannello di sinistra, l'impresa si considera in crisi grave se, a partire da 5 anni prima dell'avvio della procedura, presenta dei bilanci in perdita (la differenza tra margine operativo lordo e la spesa per interessi è negativa) oppure non presenta bilanci con ricavi positivi. Nel pannello di destra invece, l'impresa è considerata in crisi grave se risultava avere almeno un euro di sofferenza bancaria già il mese precedente l'istanza. Nel pannello di destra si escludono le procedure avviate prima del 2024 in quanto i dati della Centrale dei Rischi sono disponibili solamente fino al dicembre 2023.


Il pannello di destra del Grafico n. 14 mostra come il 40,9% delle imprese che presenta un'istanza di composizione negoziata era già in sofferenza nel mese precedente, contro il 62,6% di quelle in concordato preventivo¹³ e l'81,8% di quelle in fallimento.

¹³ La data di avvio di un concordato preventivo nei dati di Infocamere corrisponde alla data di ammissione del concordato, che però avviene in un momento successivo alla presentazione della domanda di concordato. Questo potrebbe distorcere verso l'alto la stima delle imprese già in sofferenza al momento dell'avvio della procedura se al momento dell'iscrizione a ruolo della



Oltre alla quota di imprese che erano già in sofferenza al momento dell'avvio della procedura, dai dati della Centrale dei Rischi è possibile calcolare anche da quanto tempo, in media, le imprese che accedono alle diverse procedure erano in sofferenza prima dell'avvio della procedura¹⁴. Come riportato nel Grafico n. 15 le imprese in Composizione negoziata erano in sofferenza in media da 17,6 mesi a fronte di 30,3 mesi per le imprese in concordato e 44,7 mesi per quelle in fallimento.

Grafico 15. Tempo in sofferenza prima dell'avvio della procedura
(valori medi, mesi, casi avviati dopo il 2020 e prima del 2024)



Fonte: Unioncamere, Infocamere e Centrale dei Rischi. La figura riporta, per ciascun tipo di strumento, il numero medio di mesi in cui le imprese risultavano in sofferenza prima dell'avvio della procedura. Un'impresa è in sofferenza in un dato mese se risulta avere almeno un euro di credito in Centrale dei Rischi in quel mese e in tutti i mesi successivi in cui risulta segnalata. Se un'impresa entra in sofferenza dopo l'avvio della procedura, per il calcolo della media si considera un tempo pari a zero. Sono considerate solo le imprese segnalate almeno una volta nella Centrale dei Rischi.

Un ulteriore elemento che, nella fase di gestione della crisi, può essere sicuramente valorizzato per mettere in luce i punti di forza della Composizione negoziata è il fattore tempo.

Il percorso negoziale è, infatti, anche per espressa previsione normativa, più rapido rispetto a quello giudiziale delle procedure concorsuali: per le istanze presentate prima del 2023 il tempo trascorso tra la data di presentazione dell'istanza e la chiusura del procedimento è stato, in media, di circa 250 giorni, di 357 giorni per quelle chiuse con successo e di 227 giorni archiviate con esito sfavorevole. Si evidenzia che, invece, la fase giudiziale di un concordato preventivo concluso con successo dura in media circa 520 giorni¹⁵.

Con riferimento, infine, ai dati per area geografica, le tempistiche di svolgimento della Composizione negoziata sono più lunghe nel meridione (Grafico n. 16).


procedura, che avviene circa 6/7 mesi prima dell'ammissione, l'impresa viene segnalata in sofferenza (cfr. Calanca, Cipollini, Fornasari, Giacomelli, Palumbo, Rodano. (2023). *Le caratteristiche e la durata dei fallimenti e dei concordati preventivi*. Banca d'Italia, Questioni di Economia e Finanza, n. 742). Ripetendo l'analisi per i soli concordati e considerando le imprese già in sofferenza 7 mesi prima dell'ammissione del concordato, la quota di imprese in crisi finanziaria è comunque più alta (56,4%) rispetto a quella delle imprese in Composizione negoziata.

¹⁴ Se un'impresa entra in sofferenza dopo l'avvio della procedura, per il calcolo della media si considera un tempo pari a zero.

¹⁵ Cfr. Calanca, Cipollini, Fornasari, Giacomelli, Palumbo, Rodano. (2023). *Le caratteristiche e la durata dei fallimenti e dei concordati preventivi*. Banca d'Italia, Questioni di Economia e Finanza, n. 742.




*Grafico 16. Durata della composizione negoziata
(giorni, per esito e area geografica)*



Fonte: Unioncamere. La figura mostra, separatamente per le procedure concluse con e senza successo, per area geografica, la durata della composizione negoziata, calcolata come il numero di giorni trascorsi tra la presentazione dell'istanza e la chiusura del processo.

Da ultimo, il Grafico n. 17 evidenzia come la Composizione negoziata, pur se conclusa con un esito negativo, possa comunque contribuire a ridurre i tempi di avvio di una procedura fallimentare: confrontando, infatti, le imprese che hanno avuto direttamente accesso al fallimento con quelle che lo hanno aperto dopo un tentativo infruttuoso di Composizione negoziata, è possibile osservare che essa riesce comunque a ridurre il tempo trascorso tra l'entrata in sofferenza delle imprese e la dichiarazione di fallimento.

*Grafico 17. Tempo in sofferenza prima di un fallimento con o senza la composizione negoziata
(valori medi, mesi, fallimenti dichiarati dopo il 2021)*



Fonte: Unioncamere, Infocamere e Centrale dei Rischi. La figura riporta il numero medio di mesi in cui le imprese risultavano in sofferenza prima della dichiarazione di fallimento per due gruppi di imprese: quelle che hanno dichiarato fallimento direttamente (barra blu) e quelle che lo hanno dichiarato dopo un tentativo di una composizione negoziata concluso senza successo (barra rossa). Se un'impresa entra in sofferenza dopo la dichiarazione di fallimento, per il calcolo della media si considera un tempo pari a zero. Sono considerate solo le imprese segnalate almeno una volta nella Centrale dei Rischi.